

- **Validazione dell'anno scolastico, determinazione criteri per eventuali deroghe ai limiti.**

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è **richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, da comunicare alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di Classe/Interclasse. Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe/Interclasse elementi sufficienti per procedere alla valutazione. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe/Interclasse accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2019-20, è fissato nella seguente tabella:

<b>TEMPO SCUOLA</b>	<b>INDIRIZZO ORDINARIO</b>	<b>INDIRIZZO MUSICALE</b>
<b>Scuola Secondaria di I Grado- tempo scuola pari a 30 ore alla settimana.</b>	- <b>Monte ore annuo: 990</b> - <b>Massimo ore di assenza: 247</b>	- <b>Monte ore annuo: 990+66 1056</b> - <b>Massimo ore di assenza: 264</b>
<b>Scuola Primaria- tempo scuola pari a 27 ore alla settimana .</b>	- <b>Monte ore annuo: 891</b> - <b>Massimo ore di assenza: 223</b>	-

#### **Scuola Primaria: tempo scuola 27 ore**

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per in media 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 688 ore.

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 223 ore (pari a 49 giorni di lezione)

#### **Scuola Secondaria di I grado: tempo scuola 30 ore**

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a  $\frac{3}{4}$  del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore.

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad  $\frac{1}{4}$  del monte ore annuale, cioè 247 ore (pari a 41 giorni di lezione).

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze: il docente prevalente/coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal 16.09.2019 (data di inizio delle lezioni dell'a. s. 2019-20) al 9 giugno 2020 (data di termine delle lezioni).

La Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 e la delibera al punto 11 del Collegio dei Docenti dell' 11.09. 2019 prevede delle deroghe per i seguenti motivi:

- ✓ gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia,
- ✓ terapie e/o cure programmate documentate da certificazione medica, che attesti l'inizio e la fine della terapia e/o cure;
- ✓ donazioni di sangue;
- ✓ partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute, C.O.N.I.
- ✓ partecipazione ad attività agonistiche e artistiche che prevedano gare a livello nazionale e internazionale;
- ✓ deroga fino ad un massimo di 15 giorni per gravi motivi di salute dei genitori che rendano impossibile la presenza dell'alunno a scuola, anche in questo caso è richiesto il certificato medico con data di inizio e fine della malattia;
- ✓ gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati, riconducibili a eventi eccezionali o trasferimenti temporanei fino a un massimo di 15 giorni;
- ✓ grave lutto familiare;
- ✓ adesioni a confessioni per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- ✓ per gli alunni stranieri il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Aggiornamento a.s. 2020/21

- ✓ assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute (sospetto contagio Covid 19) adeguatamente e tempestivamente comunicate e documentate e autorizzate;
- ✓ altri motivi di carattere straordinario, a oggi non individuabili, adeguatamente motivati e autorizzati.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

I Coordinatori sono incaricati di eliminare dal calcolo dell'orario annuale personalizzato le assenze dovute alle precedenti voci.

